

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.

Sede legale in Brescia, Via Giuseppe Di Vittorio 17

Capitale sociale Euro 13.190.476 interamente versato

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 02235770241

R.E.A. di Brescia 458947

www.screen.it

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE
MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL**

28 gennaio 2013 (Prima convocazione)

31 gennaio 2013 (Seconda convocazione)

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, con riferimento all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Consob 11971/1999)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria indetta per il giorno 28 gennaio 2013, alle ore 15.00, in prima convocazione, e per il giorno 31 gennaio 2013, alle ore 15.00, in seconda convocazione, presso Centro Paolo VI, via Gezio Calini, 30 - 25121 Brescia (BS), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Bilancio d'esercizio al 30 settembre 2012 e Bilancio consolidato di Gruppo al 30 settembre 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina dei Consiglieri; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Determinazione del compenso annuale dei membri del Consiglio di Amministrazione non investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e voto per delega

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari delle azioni al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia il giorno 17 gennaio 2013, e per i quali l'intermediario incaricato della tenuta dei conti relativi alle azioni, in conformità alla normativa applicabile, abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la titolarità delle azioni entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea, si invitano i legittimati all'intervento ed al diritto di voto a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, ai sensi di legge.

Un fac-simile di delega può essere reperito presso gli intermediari di cui sopra oppure sul sito Internet della Società www.screen.it, nella sezione Investor Relations. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale oppure mediante comunicazione all'indirizzo

di posta elettronica certificata screenservicebroadcasting@legalmail.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Senza alcun onere, la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, alla *Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A.*, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "**TUF**"), a condizione che essa pervenga entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima (ossia entro il 24 gennaio 2013 ovvero entro il 29 gennaio 2013 in relazione alla seconda convocazione), a mezzo corriere o posta raccomandata a *SPAFID S.p.A. – Foro Buonaparte n. 10 – 20121 Milano*. Entro lo stesso termine delega e istruzioni di voto sono revocabili. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Il modulo di delega è reperibile sul sito internet www.screen.it, nella sezione Investor Relations.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo screenservicebroadcasting@legalmail.it. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, unitamente alle domande, di apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione in Assemblea, di cui sopra. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla Società entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro le ore 18.00 del 25 gennaio 2013.

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto e inviate a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società o posta elettronica certificata all'indirizzo screenservicebroadcasting@legalmail.it entro il termine di cui sopra. Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle

ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, che deve essere consegnata - unitamente a idonea certificazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari autorizzati, in conformità alle proprie scritture contabili - all'organo di amministrazione entro il medesimo termine e con le medesime modalità previste per la presentazione delle richieste di integrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposti, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

L'ordine del giorno integrato e la relazione illustrativa sulle materie da trattare a richiesta dei soci, accompagnati dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, sono messi a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea (13 gennaio 2013), con le stesse forme utilizzate per la pubblicazione del presente avviso e della restante documentazione assembleare.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 14 dello Statuto sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti mediante voto di lista. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 18.00 del 3 gennaio 2013). Esse saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società "www.screen.it" e presso Borsa Italiana S.p.A. almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

I soci che intendono presentare una lista devono fornire indicazione della loro identità e della partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Società. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli od unitamente ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale ordinario al momento del deposito delle liste presso l'emittente, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la loro pubblicazione da parte della Società (ossia entro le ore 18.00 del 7 gennaio 2013). Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno indicare quali sono gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni delle candidature da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica. Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato, per ciascun candidato, un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e inoltre – con riferimento agli Amministratori indipendenti – l'attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da

Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito. Si ricorda che Consob, con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha raccomandato ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare altresì una dichiarazione che attesti "l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Reg. Emittenti, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto", specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea dovranno essere tempestivamente comunicate alla Società. Si precisa che con riferimento alla convocata assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo trova applicazione la disciplina in materia di equilibrio di generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, introdotta dalla l. 12 luglio 2011, n. 120: l'art. 2 della medesima legge precisa, infatti, che l'applicazione delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate si applicano «*a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della*» stessa legge [avvenuta il 12 agosto 2011, ndr], riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti».

Per tale ragione, è richiesto ai soci che intendono presentare una lista di includere nella medesima lista un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta (e cioè un quinto, con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore).

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 23 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 18.00 del 3 gennaio 2013). Esse saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società "www.screen.it" e presso Borsa Italiana S.p.A. almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od unitamente ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale ordinario al momento del deposito delle liste presso l'emittente, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la loro pubblicazione da parte della Società (ossia entro le ore 18.00 del 7 gennaio 2013).

Qualora alla data del 3 gennaio 2013 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al 6

gennaio 2013. In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale sociale ordinario richiesta è ridotta al 2,25%.

Ogni Socio potrà presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

La lista si compone di due sezioni, l'una contenente i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente. In particolare, i Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato per il deposito delle liste, dovranno depositarsi:

- a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Reg. Emittenti con questi ultimi;
- c) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché i requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società. Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si precisa che almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni e iscritti nell'apposito registro.

Si precisa che:

- nella convocata Assemblea trova applicazione la disciplina in materia di "equilibrio di generi" di cui all'art. art. 148, comma 1-*bis*, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotta dalla l. 12 luglio 2011, n. 120. L'art. 2 della medesima legge precisa, infatti, che le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate si applicano «*a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [avvenuta il 12 agosto 2011, ndr], riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti*». Per tale ragione, è richiesto ai soci che intendono presentare una lista di includere nella medesima lista un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta

- (e cioè un quinto, con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore);
- ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, cui la Società ha aderito, i sindaci devono essere scelti tra le persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal predetto codice con riferimento agli amministratori e, quindi, coloro che hanno diritto e intendessero presentare le liste sono invitati a tenerne conto al momento dell'individuazione dei candidati da proporre.

Informazioni relative al capitale sociale ed alla documentazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 13.190.476 è suddiviso in 138.500.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

Alla data del presente avviso di convocazione, la Società detiene 4.148.163 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

La documentazione relativa agli argomenti dell'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazioni, unitamente alle relazioni illustrative, previsti dalla normativa vigente e le altre informazioni di cui all'articolo 125-*quater* del TUF, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società "www.screen.it". I Signori Azionisti e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Ai sensi dell'art. 125-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione sul sito Internet della Società (www.screen.it):

- a) i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- b) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea, inoltre, verrà reso disponibile sul sito Internet della società un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni. Il verbale dell'Assemblea è reso disponibile sul sito internet della Società (www.screen.it) entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Si rimanda al sito internet della Società "www.screen.it", nella sezione Investor Relations, per ogni necessità informativa riguardante l'Assemblea.

Brescia, 18 dicembre 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fabrizio Redaelli



Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Bilancio d'esercizio al 30 settembre 2012 e Bilancio consolidato di Gruppo al 30 settembre 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.

(punto 1)

Signori Azionisti,

per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'ulteriore documentazione messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.screen.it nella sezione *Investor Relations*.

Si precisa inoltre che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea soltanto il Bilancio d'esercizio, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 1), del Codice Civile, mentre il Bilancio consolidato verrà portato a conoscenza degli Azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare la seguente proposta di delibera:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A., preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e, visto il Bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2012,

delibera

- a. di approvare il Bilancio di esercizio al 30 settembre 2012 nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione sull'andamento della gestione;*
- b. prendere atto del Bilancio consolidato del gruppo chiuso al 30 settembre 2012 corredato dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.”*

Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

(punto 2)

Signori Azionisti,

per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob 11971/1999 e messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.screen.it nella sezione *Investor Relations*.

La Relazione sulla Remunerazione della Società è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2012, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Ai sensi del citato art. 123-*ter* del TUF, siete chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Si rammenta, in proposito, che, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-*ter* del TUF, la deliberazione che siete chiamati ad adottare non è vincolante. L'esito del voto è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del TUF.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

siete invitati pertanto ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.:

- esaminata la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUR e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob 11971/1999;*
- esaminata e discussa, in particolare, la prima sezione della suddetta relazione contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2012, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima;*
- considerato che ai sensi del menzionato art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla la prima sezione della suddetta relazione*

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2012, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima."

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

(punto 3)

Determinazione della durata in carica del Consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

(punto 4)

Nomina dei Consiglieri; deliberazioni inerenti e conseguenti.

(punto 5)

Determinazione del compenso annuale dei membri del Consiglio di Amministrazione non investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti.

(punto 6)

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2012, scade il mandato, di durata determinata in un esercizio sociale, del Consiglio di Amministrazione nominato con delibera del 29 marzo 2012. Nel ringraziare l'Assemblea per la fiducia accordata, il Consiglio di Amministrazione invita a provvedere, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 2), del Codice Civile, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione della durata e della composizione numerica dello stesso.

Vi ricordiamo che l'Assemblea del 29 marzo 2012 – in occasione dell'ultimo rinnovo dell'organo amministrativo – aveva deliberato di determinare in sette il numero degli Amministratori, in un esercizio sociale la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e in Euro 20.000 lordi annui il compenso per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione non investito di particolari cariche; all'esito della stessa Assemblea erano stati nominati due Amministratori indipendenti, ai quali si è aggiunto l'amministratore indipendente Gabriele Gualeni cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2012, al posto della dimissionaria Cara Goldenberg.

In funzione delle delibere da assumere nella convocata Assemblea, Vi ricordiamo che:

- l'art. 13 dello Statuto prevede che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di (5) cinque a un massimo 12 (dodici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina;
- l'art. 13 dello Statuto prevede, altresì, che gli Amministratori durino in carica per un periodo di tre esercizi, salvo che l'Assemblea non stabilisca espressamente una minore durata del Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso;
- ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148 del TUF;
- il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., nella versione approvata il 5 dicembre 2011 all'art. 3, Criterio 3.C.3., raccomanda che il numero di amministratori

indipendenti non sia, in ogni caso, inferiore a due;

- la presenza di un adeguato numero di Amministratori indipendenti (non inferiore, per quanto sopra, a due) rappresenta un elemento essenziale per la composizione degli interessi di tutti gli azionisti, sia di maggioranza, sia di minoranza, nonché per consentire un'appropriata strutturazione dei Comitati interni al Consiglio;
- come precisato dall'art. 2 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da Amministratori esecutivi e non esecutivi; il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli Amministratori non esecutivi devono essere tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari;
- l'art. 22 dello Statuto prevede che ai membri del Consiglio di Amministrazione spetterà il compenso determinato dall'Assemblea.

Si ricorda altresì che:

- ai sensi dell'art. 6, Principio 6.P.3. del Codice di Autodisciplina, almeno un consigliere di amministrazione (componente del "Comitato per la Remunerazione degli Amministratori") deve possedere una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive;
- ai sensi dell'art. 7, Principio 7.P.4. del Codice di Autodisciplina, almeno un consigliere di amministrazione (componente del "Comitato Controllo e rischi") deve possedere un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Quanto alle modalità ed ai termini di predisposizione, deposito e pubblicazione delle liste da parte degli Azionisti, si ricorda che la normativa vigente e l'articolo 14 dello Statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società www.screen.it, stabiliscono quanto segue:

- le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Esse saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società "www.screen.it" e presso Borsa Italiana S.p.A. almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;
- i Soci che intendono presentare una lista devono fornire indicazione della loro identità e della partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Società;
- hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od unitamente ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale ordinario, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la loro pubblicazione da parte della Società;
- ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità,

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica. Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e, qualora ne ricorrano i presupposti, del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., a cui la Società ha aderito;

- nelle liste i candidati saranno elencati mediante un numero progressivo con l'eventuale menzione, accanto al candidato di riferimento, dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Si segnala inoltre che:

- nella convocata Assemblea trova applicazione la disciplina in materia di "equilibrio di generi" di cui all'art. art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, introdotta dalla L. n. 120 del 12 luglio 2011. In particolare, il citato art. 147-ter, comma 1-ter, prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. L'articolo 2 della L. n. 120 del 12 luglio 2011 stabilisce, tuttavia, che le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate "*si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [12 agosto 2011; n.d.r.], riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto [e non un terzo; n.d.r.] degli amministratori e dei sindaci eletti*".

Per tale ragione, è richiesto ai soci che intendono presentare una lista di includere nella medesima lista un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta (e cioè un quinto, con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore).

- Consob, con Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, raccomanda ai Soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare altresì una dichiarazione che attesti "*l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob 11971/1999, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto*", specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa;
- le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Tutto ciò premesso, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia, Vi invitiamo a presentare le liste di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e a deliberare in merito a:

- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei consiglieri, mediante votazione delle liste di candidati eventualmente presentate, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione non investiti di particolari cariche.

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

(punto 7)

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 30 settembre 2012 viene a scadere il mandato del Collegio Sindacale nominato in data 26 gennaio 2010. Il compenso attribuito ai componenti del Collegio Sindacale era stato determinato in un importo pari al minimo delle tariffe professionali previste dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

L'Assemblea è pertanto chiamata, ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile e dell'art. 23 dello Statuto sociale, a:

- nominare i nuovi componenti del Collegio Sindacale che deve essere composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti;
- nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- determinare i compensi dei componenti del Collegio Sindacale.

I sindaci durano in carica 3 esercizi e devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente. In particolare, i Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, comma 4, del TUF e del regolamento adottato con decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci.

Quanto alle modalità ed ai termini di predisposizione, deposito e pubblicazione delle liste da parte degli Azionisti, si ricorda che la normativa vigente e l'articolo 23 dello Statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società www.screen.it, stabiliscono quanto segue:

- hanno diritto a presentare liste di candidati i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale ordinario;
- ogni Socio, nonché i Soci appartenenti ad uno stesso gruppo, ovvero i Soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- l'apposita certificazione dell'intermediario attestante la titolarità del numero di azioni necessarie per la

presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste stesse, purché entro il termine perentorio per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

- le liste sono composte da due sezioni, l'una contenente i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra dei candidati alla carica di Sindaco supplente. I candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo;
- le liste sono depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
- unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato dovranno depositarsi:
 - a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
 - b) una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi;
 - c) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché i requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società. Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale sociale ordinario richiesta è ridotta alla metà (2,25%);
- almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni e iscritti nell'apposito registro;
- le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società "www.screen.it" e presso Borsa Italiana S.p.A. almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Secondo quanto previsto dallo Statuto sociale, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista per numero di voti.

L'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla seconda lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i

candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Si segnala inoltre che:

- nella convocata Assemblea trova applicazione la disciplina in materia di “equilibrio di generi” di cui all'art. art. 148, comma 1-*bis*, del TUF, introdotta dalla L. n. 120 del 12 luglio 2011. In particolare, il citato art. 148, comma 1-*bis*, prevede che il riparto dei membri del Collegio Sindacale da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio Sindacale. L'articolo 2 della L. n. 120 del 12 luglio 2011 stabilisce, tuttavia, che le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate “*si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [12 agosto 2011; n.d.r.], riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto [e non un terzo; n.d.r.] degli amministratori e dei sindaci eletti*”.

Per tale ragione, è richiesto ai soci che intendono presentare una lista di includere nella medesima lista un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta (e cioè un quinto, con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore).

- ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, cui la Società ha aderito, i sindaci devono essere scelti tra le persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal predetto codice con riferimento agli amministratori e, quindi, coloro che hanno diritto e intendessero presentare le liste sono invitati a tenerne conto al momento dell'individuazione dei candidati da proporre.

Tutto ciò premesso, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia, Vi invitiamo a presentare le liste di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e a deliberare in merito a:

- nomina dei componenti del Collegio Sindacale, mediante votazione delle liste di candidati eventualmente presentate, e del Presidente del Collegio Sindacale;
- determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.

(punto 8)

(Relazione redatta ai sensi dell'art. 73 e dell'Allegato 3A (Schema N. 4) del Regolamento CONSOB adottato con Delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni)

Signori Azionisti,

viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea una proposta di delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.

Di seguito, vengono indicati i motivi e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie della Società ai sensi dei quali il Consiglio di Amministrazione propone di chiedere la relativa autorizzazione.

Motivazioni della richiesta

Si richiede all'Assemblea l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie allo scopo di dotare la Società di un importante strumento di flessibilità strategica ed operativa che permetta di perseguire, negli interessi della Società, obiettivi consentiti dalla normativa applicabile in vigore permettendo, in particolare di:

- utilizzare le azioni proprie in portafoglio come mezzo di pagamento nell'ambito di operazioni straordinarie o per ricevere i fondi necessari per progetti di acquisizione, o dandole in pegno al fine di ottenere finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti e/o alla prosecuzione degli scopi aziendali, e/o nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di pacchetti azionari;
- investire in forma ottimale le disponibilità liquide aziendali, anche al fine di regolarizzare l'andamento della quotazione del titolo;
- (iii) operare, tramite intermediario incaricato (art. 1, comma 5 lett. a) e b) D. lgs. 58/1998), ai sensi della delibera Consob n. 16839/2009, ai fini del sostegno della liquidità degli strumenti finanziari così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato (liquidity provider);
- disporre di uno strumento adeguato che possa essere utilizzato in sostituzione alle risorse finanziarie al fine di incentivare e fidelizzare – anche attraverso i piani di stock option – i dipendenti, i collaboratori e i consiglieri di amministrazione della Società.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione rammenta che alla data della presente relazione la Società possiede direttamente 4.148.163 azioni proprie pari al 2,995% del capitale sociale.

In ossequio alla normativa vigente, l'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un numero massimo di azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, che non ecceda la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto delle azioni proprie già possedute da Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A. e dalle società da essa controllate.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, l'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 132 del TUF, dell'articolo 144-*bis* del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e di ogni altra disposizione normativa eventualmente applicabile.

Ulteriori informazioni utili al fine di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione di cui all'art. 2357, comma 3, del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia la necessità di formare, contestualmente all'Acquisto, una riserva indisponibile per un ammontare pari alle Azioni Proprie iscritte nell'attivo di bilancio, ai sensi dell'articolo 2357-*ter*, comma 3, del Codice Civile (la "**Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio**"), prelevando tale importo dalla riserva straordinaria disponibile. In caso di successivo trasferimento, permuta, conferimento, annullamento o svalutazione del valore di carico delle Azioni Proprie oggetto di Acquisto, la Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio riconfluirà nella riserva straordinaria disponibile per un valore pari al valore di carico delle Azioni Proprie trasferite, permutate, conferite, annullate o svalutate. Il Consiglio di Amministrazione chiarisce che la modalità operativa innanzi indicata dovrà essere seguita fino alla decorrenza del termine che sarà accordato dall'Assemblea per procedere all'Acquisto e alla Vendita di Azioni Proprie.

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo di 12 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la deliberazione e, comunque, fino alla data in cui l'Assemblea approverà il bilancio al 30 settembre 2013 .

Per quanto invece concerne l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie acquistate a norma dell'articolo 2357 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea non determini limiti temporali.

Modalità d'acquisto e di disposizione, corrispettivo minimo e massimo

L'acquisto di azioni proprie dovrà essere realizzato sul mercato, in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari applicabili:

- ad un prezzo **minimo** d'acquisto non inferiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione; e
- ad un prezzo **massimo** d'acquisto non superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.

L'acquisto di azioni proprie che si chiede di autorizzare non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Le azioni proprie in portafoglio potranno essere disposte come segue:

- a) mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata. In questi casi verranno osservati i seguenti limiti:

- il prezzo **minimo** di alienazione non dovrà essere inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione e, comunque, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti.
 - il prezzo **massimo** di alienazione non potrà essere superiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione e, comunque, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti.
- b) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta) o aziende, nonché per la conclusione di accordi con controparti strategiche;
- c) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti, alla Società o alle Società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi sociali;
- d) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia.

Volumi

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente nell'ambito del programma non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni ordinarie "Screen Service" negoziato sul mercato. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento CE 2273/2003, tale limite potrà essere superato, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni previste nella citata disposizione; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente nell'ambito del programma non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

siete invitati pertanto ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile,

delibera

1. *di autorizzare l'acquisto di azioni proprie con le seguenti modalità:*

- a. *il numero massimo di azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, non deve eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto delle azioni proprie già possedute da Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A. e dalle società da essa controllate. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, l'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 132 del TUF, dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob*

11971/1999, e successive modificazioni e di ogni altra disposizione normativa applicabile.

b. La durata dell'autorizzazione è conferita per un periodo di 12 mesi a far tempo dalla data odierna, e, comunque, fino alla data in cui l'Assemblea approverà il bilancio al 30 settembre 2013

c. L'acquisto di azioni proprie dovrà essere realizzato sul mercato, in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari applicabili:

- il prezzo minimo d'acquisto: non inferiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione;
- il prezzo massimo d'acquisto: non superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione;

2. di costituire una riserva indisponibile per un ammontare pari alle Azioni Proprie iscritte nell'attivo di bilancio, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del Codice Civile (la "Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio"), prelevando tale importo dalla riserva straordinaria disponibile . In caso di successivo trasferimento, permuta, conferimento, annullamento o svalutazione del valore di carico delle Azioni Proprie oggetto di Acquisto, la Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio riconfluirà nella riserva straordinaria disponibile] per un valore pari al valore di carico delle Azioni Proprie trasferite, permutate, conferite, annullate o svalutate. Tale modalità operativa dovrà essere seguita fino alla decorrenza del termine per procedere all'Acquisto e alla Vendita di Azioni Proprie.

3. di autorizzare la disposizione di azioni proprie, anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati, con le seguenti modalità:

a. la durata dell'autorizzazione è conferita senza limiti temporali;

b. mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata. In questi casi verranno osservati i seguenti limiti:

- il prezzo minimo di alienazione: non dovrà essere inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione e, comunque, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti.
- il prezzo massimo di alienazione: non potrà essere superiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione e, comunque, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti.

c. quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta) o aziende, nonché per la conclusione di accordi con controparti strategiche;

d. costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti, alla Società o alle Società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi sociali;

e. sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia.

4. conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle delibera che precede, ottemperando a

quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi;

5. conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore ogni più ampio potere per provvedere alle opportune rilevazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto, alienazione, permuta o conferimento delle azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, utilizzando e ricostituendo le riserve impiegate per le operazioni sulle azioni proprie a seconda dei casi; in ipotesi di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo scadere del termine dell'autorizzazione assembleare e fermi comunque restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni tutte previste dalla presente delibera."

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fabrizio Redaelli

